

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE
"VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 16/A/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO CONSORTILE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA:
MODIFICHE NON SOSTANZIALI ED INTERPRETATIVE DEL TESTO REGOLAMENTARE -
APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di luglio alle ore 17.45 nella Sala Consiliare del Comune di SUSÀ, convocata dal Presidente dell'Assemblea Consortile, con avvisi scritti ai Signori:

SINDACI	COMUNI DI APPARTENENZA	QUOTE
GONELLA Bruno	ALMESE	35
PATRIZIO Angelo	AVIGLIANA	69
BORGIS Roberto	BARDONECCHIA	18
ALPE Paolo	BORGONE SUSÀ	13
RICHIERO Mario	BRUZOLO	9
ALLASIO Anna Maria	BUSSOLENO	35
RUZZOLA Paolo	BUTTIGLIERA ALTA	36
TORASSO Gian Andrea	CAPRIE	12
DOGLIOTTI Sandro	CASELETTE	17
COLOMB Lorenzo	CESANA TORINESE	6
RUSSO Mauro	CHIANOCCO	10
PINARD Renzo	CHIOMONTE	6
USSEGLIO Domenico	CHIUSA DI SAN MICHELE	10
CAPRA Franco	CLAVIERE	2
LISTELLO Piero	CONDOVE	26
CASTELLANO Michelangelo L.	EXILLES	2
PAINI Ezio	GIAGLIONE	4
CALABRESI Sergio	GRAVERE	4
CATALANO Paolo	MATTIE	4
COTTERCHIO Adele	MEANA DI SUSÀ	5
FAVRO Piera	MOMPANTERO	4
PEROTTINO Vittorio	MONCENISIO	1

RIVETTI Ezio	NOVALESA	3
DE MARCHIS Paolo	OULX	18
BLANDINO Gianluca	RUBIANA	14
BIOLATI Piero	SALBERTRAND	4
BELLONE Loredana	SAN DIDERO	4
BAR Danilo	SAN GIORIO DI SUSÀ	6
FRACCHIA Dario	SANT'AMBROGIO	27
FERRENTINO Antonio	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	24
MENEGUZZI Mauro	SAUZE D'OULX	7
STRAZZABOSCO Erwin	SAUZE DI CESANA	2
AMPRINO Gemma	SUSÀ	37
GIOBERTO Lionello	VAIE	8
DURBIANO Nilo	VENAUS	6
CARENA Mauro	VILLARDORA	17
CHIABERTO Emilio	VILLARFOCCHIARDO	12

si è riunita in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa".

Sono presenti i Sigg.ri Sindaci: RICHIERO Mario (BRUZOLO), LISTELLO Piero (CONDOVE), CALABRESI Sergio (GRAVERE), DE MARCHIS Paolo (OULX) BELLONE Loredana (SAN DIDERO), FRACCHIA Dario (SANT'AMBROGIO DI TORINO) e AMPRINO Gemma (SUSÀ).

Sono presenti i Sigg.ri Vice Sindaci: Enrico GIORIO (Meana di Susa).

Sono presenti i seguenti delegati in modo permanente: GENOVESE Pier Giuseppe (ALMESE), TAVAN Enrico (AVIGLIANA), GIACOMI Rosanna (BORGONE SUSÀ), BOTTAZZI Marta (BUSSOLENO), MAFFIODO Marisa (CAPRIE), LUCIANO Pasquale (CESANA TORINESE), POGNANT Giovanni (CHIANOCCO), BOTTA Gabriella (CHIUSA DI SAN MICHELE), PERINO Maria Cristina (MOMPANTERO), PATRUNO Vito (MONCENISIO), BO Maria Cecilia (RUBIANA) e PREACCO Susanna (SANT'ANTONINO DI SUSÀ).

Sono presenti i seguenti delegati per la seduta odierna: JOANNAS Riccardo (SALBERTRAND).

Sono assenti i Sigg.ri Sindaci: BORGIS Roberto (BARDONECCHIA), RUZZOLA Paolo (BUTTIGLIERA ALTA), DOGLIOTTI Sandro (CASELETTE), PINARD Renzo (CHIOMONTE), CAPRA Franco (CLAVIERE), CASTELLANO Michelangelo L. (EXILLES), PAINI Ezio (GIAGLIONE), CATALANO Paolo (MATTIE), RIVETTI Ezio (NOVALESA), BAR Danilo (SAN GIORIO DI SUSÀ), MENEGUZZI Mauro (SAUZE D'OULX), STRAZZABOSCO Erwin (SAUZE DI CESANA), GIOBERTO Lionello (VAIE), DURBIANO Nilo (VENAUS), CARENA Mauro (VILLARDORA) e CHIABERTO Emilio (VILLAR FOCCHIARDO).

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Direttore Dott.ssa Anna BLAIS, la Dott.ssa Liliana SILVESTRI, Responsabile Area Anziani e Disabili e il Dott. Paolo ALPE, Responsabile dell'Area Amministrativo / Finanziaria.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia MAZZOLARI, in sostituzione del Segretario Titolare del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO, impedito.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Sig. Pier Giuseppe GENOVESE, il quale, con la presenza di 21 componenti su 37, che rappresentano altresì oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e precisamente nella fattispecie 367 quote su 517, dà inizio ai lavori.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamata la propria deliberazione n. 5/A/2013 del 22/03/2013 con la quale si approvava il nuovo Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica e se ne disponeva l'applicazione a decorrere dal 01/07/2013;

Entra in aula alle ore 18.00 il Sindaco del Comune di Novalesa, Sig. Rivetti Ezio, per cui sono presenti n. 22 Comuni pari a 370 quote.

udito l'intervento del Direttore dott.ssa Anna Blais che illustra il documento contenente le proposte di modifiche non sostanziali ed interpretative al nuovo Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica;

atteso che tali modifiche derivano da un approfondimento effettuato con le Assistenti Sociali circa le ricadute applicative del Regolamento stesso, nonché dalla necessità di sciogliere alcuni dubbi interpretativi;

Esce dall'aula alle ore 18.35 il Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio di Torino Dott. Fracchia Dario, per cui sono presenti n. 21 Comuni pari a 343 quote.

Interviene poi il Presidente Genovese che ringrazia la struttura per il lavoro svolto con spirito collaborativo e costruttivo, mettendo a disposizione le competenze e le esperienze di ciascuno.

Sempre il Presidente Genovese auspica stretti rapporti e scambi di informazione reciproca fra Consorzio e Comuni, per evitare eventuali duplicazioni di interventi.

Si allontana temporaneamente dall'aula il Vice Sindaco del Comune di Meana di Susa, Avv. Enrico Giorio, per cui sono presenti n 20 Comuni che rappresentano 338 quote.

Si conclude il dibattito.

Vista la Legge 328/2000 e s.m.i.;

vista la L.R. 1/2004 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art 12 dello Statuto Consortile;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui alla vigente normativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Area e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N.20 CHE RAPPRESENTANO 338 QUOTE
VOTI FAVOREVOLI: N.20 CHE RAPPRESENTANO 338 QUOTE

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il documento contenente le proposte di modifiche non sostanziali ed interpretative al nuovo Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l' immediata applicazione;
3. di applicare eventuali criteri più favorevoli, analoghi a quelli già utilizzati antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, alle situazioni di affidamento familiare già attive da tempo, individuate dal Servizio Sociale, previa motivata e circostanziata valutazione;
4. di demandare alla Direzione dell'Ente la stesura di un Testo Unico relativo al Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica che recepisca le presenti modifiche, nonché la sua divulgazione attraverso sia la pubblicazione sul sito dell'Ente sia la diffusione attraverso i canali istituzionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
6. di dare atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui alla vigente normativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Area e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Rientra in aula il Vice Sindaco del Comune di Meana di Susa, Avv. Enrico Giorio, per cui sono presenti n 21 Comuni che rappresentano 343 quote.



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Avente ad oggetto: REGOLAMENTO CONSORTILE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA: MODIFICHE NON SOSTANZIALI ED INTERPRETATIVE DEL TESTO REGOLAMENTARE - APPROVAZIONE

N. 16/4/2013 DEL 5 LUG. 2013

Pareri prescritti dalla vigente normativa

Parere di regolarità tecnica dell'atto: **FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~**

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Susa
- 3 LUG. 2013



Paolo Fortig
Enrico Biondi
Anna Flori

Parere di regolarità contabile dell'atto: **FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Susa
- 3 LUG. 2013



Paolo Fortig

MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 8 – Modalità di erogazione, verifiche e controlli

comma 5

L'istruttoria ha, di norma, la durata massima di **60 giorni** di calendario dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata la comunicazione di assegnazione del contributo, ovvero la comunicazione di avvio del procedimento del contraddittorio ai sensi della L. 15/2005, ovvero la comunicazione di sospensione della procedura e delle relative motivazioni. L'eventuale comunicazione di diniego verrà inviata una volta conclusa la procedura di contraddittorio

*L'iter procedurale della domanda ha la durata massima di **90 giorni** di calendario dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata la comunicazione di assegnazione del contributo, ovvero la comunicazione di avvio del procedimento del contraddittorio ai sensi della L. 15/2005, ovvero la comunicazione di sospensione della procedura e delle relative motivazioni. L'eventuale comunicazione di diniego verrà inviata una volta conclusa la procedura di contraddittorio.*

TITOLO III CONTRIBUTI di MANTENIMENTO (C.d.M.)

Art. 11 - Destinatari

comma 1 lettera c)

Possono fruire del C.d.M. le persone che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
(...)

- c) persone cieche, sorde, ovvero con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio), invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 75% al **99%**;

*Possono fruire del C.d.M. le persone che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
(...)*

- c) persone cieche, sorde, ovvero con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio), invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 75% al **100% (senza gravità)**;*

Art. 12 - Modalità di calcolo e di erogazione

comma 4 lettere b) e c)

L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.d.M. personale o familiare (...),tenendo conto delle tipologie dei destinatari (di cui all'art. 11): (...)

- b) Invalidi 100%: il contributo viene erogato in misura intera, tenendo conto, nel conteggio anche della quota relativa ad altro componente adulto convivente qualora la sua presenza continua sia indispensabile ai fini di garantirne l'assistenza personale, purché non

beneficino di altri interventi aventi la medesima finalità (es. assegno di cura, affido intrafamigliare, "Vita Indipendente", congedo parentale, ecc...);

- c) Invalidi 75% - 100% (senza gravità): l'importo del contributo viene abbattuto del 30% rispetto a quanto risultante dalla Tabella; tale riduzione può non essere applicata, previa valutazione motivata dell'assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;

L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.d.M. personale o familiare (...),tenendo conto delle tipologie dei destinatari (di cui all'art. 11): (...)

- b) Invalidi 100% con connotazione di gravità: il contributo viene erogato in misura intera, tenendo conto, nel conteggio anche della quota relativa ad altro componente adulto convivente qualora la sua presenza continua sia indispensabile ai fini di garantirne l'assistenza personale, purché non beneficino di altri interventi aventi la medesima finalità (es. assegno di cura, affido intrafamigliare, "Vita Indipendente", congedo parentale, ecc...);
- c) Invalidi 75% - 100% (senza gravità): l'importo del contributo viene abbattuto del 30% rispetto a quanto risultante dalla Tabella **di cui all'art. 10 comma 2**; tale riduzione può non essere applicata, previa valutazione motivata dell'assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;

TITOLO IV CONTRIBUTI PERSONALIZZATI (C.P.)

Art. 15 - Modalità di calcolo e di erogazione

comma 1

L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.P., calcolato con le modalità di cui all'art. 12, comma 1, e il reddito personale o familiare. Il C.d.A. provvede a determinare, annualmente, una cifra massima erogabile.

L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.P., calcolato con le modalità di cui all'art. 12 e il reddito personale o familiare (eliminato il riferimento al comma 1). Il C.d.A. provvede a determinare, annualmente, una cifra massima erogabile.

Eliminato il riferimento al comma 1 anche dal comma 2

comma 4

In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà.

*In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà. **Tale stato di povertà si evidenzia da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal richiedente l'intervento, suffragato, ove possibile, da elementi forniti dal Servizio Sociale derivanti da conoscenza diretta o da informazioni acquisite.***

TITOLO V

CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE (M.A.)

Art. 18 - Destinatari comma 1

Persone o nuclei familiari che si trovino in temporanea difficoltà economica, in condizioni di bisogno e di disagio, ma dotati di risorse sufficienti alla ripresa della propria autonomia (es. disoccupati per cause indipendenti dalla loro volontà).

*Persone o nuclei familiari che si trovino in temporanea difficoltà economica, in condizioni di bisogno e di disagio, ma dotati di risorse **personali** sufficienti alla ripresa della propria autonomia (eliminato l'esempio tra parentesi).*

Art. 19 - Modalità di calcolo e di erogazione comma 8 – (vedi anche art. 15 punto 4)

In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà.

In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà.

Tale stato di povertà si evidenzia da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal richiedente l'intervento suffragata, ove possibile, da elementi forniti dal Servizio Sociale derivanti da conoscenza diretta o da informazioni acquisite.

TITOLO VI

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 23 - Modalità di calcolo e di erogazione comma 3

Il contributo straordinario, di importo non superiore ad € 500,00, ha carattere una-tantum, ed è erogabile al massimo per due volte nell'arco di un anno; per anno non si intende quello solare bensì l'arco temporale che decorre dall'erogazione del primo contributo.

*Il contributo straordinario, di importo non superiore ad € 500,00, ha carattere una-tantum, ed è erogabile al massimo per due volte nell'arco di un anno; per anno non si intende quello solare bensì l'arco temporale che decorre dall'erogazione del primo contributo **di ciascun anno.***

Per la concessione del secondo contributo devono decorrere almeno 3 mesi dall'erogazione del primo.

comma 4

Per gli utenti che abbiano beneficiato, nei due anni precedenti, di contributi economici diversi da quelli straordinari, il contributo straordinario può coprire fino ad un massimo del 70% della spesa da sostenere.

Per gli utenti che abbiano beneficiato, nei due anni precedenti a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o che stiano beneficiando di contributi economici diversi da quelli straordinari (esclusi gli anticipi), il contributo straordinario può coprire fino ad un massimo del 70% della spesa da sostenere.

TITOLO VII - SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE

Art- 27 - Interventi a carico del Consorzio

comma 1

Il Con.I.S.A., contribuisce alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 26, esclusivamente in caso di nuclei familiari con presenza di minori, nelle seguenti misure: (...)

*Il Con.I.S.A., contribuisce alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 26, esclusivamente in caso di nuclei familiari con presenza di minori o **di soggetti con una disabilità che ne comprometta la piena capacità di autodeterminazione, nelle seguenti misure: (...)***

Comma 1 punto c)

- c) partecipazione al pagamento della tariffa alberghiera delle strutture individuate per la pronta accoglienza, in misura non superiore al 50%; l'importo a carico del Con.I.S.A. non potrà comunque essere superiore al costo relativo ai minori componenti il nucleo familiare, calcolato in misura intera, mentre la quota per i componenti adulti è totalmente a carico del Comune di residenza.
- c) *partecipazione al pagamento della tariffa alberghiera delle strutture individuate per la pronta accoglienza, in misura non superiore al 50%; **nel caso di nuclei familiari con minori** l'importo a carico del Con.I.S.A. non potrà comunque essere superiore al costo relativo ai minori componenti il nucleo familiare, calcolato in misura intera, mentre la quota per i componenti adulti è totalmente a carico del Comune di residenza.*

comma 2

L'intervento del Consorzio, qualora ritenuto opportuno, presuppone le seguenti pre-condizioni: (....)

(inserito nuovo punto dopo il c)

L'intervento del Consorzio, qualora ritenuto opportuno, presuppone le seguenti pre-condizioni: (....)

- d) **valutazione, da parte del Servizio Sociale, della condizione di disagio sociale ed economico del soggetto disabile e della compromissione della piena capacità di autodeterminazione;**
- e) *reddito del nucleo...*
- f) *inesistenza...*

CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO

Art. 28 - Procedimento di erogazione dei contributi

comma 13 (inserita nota di spiegazione del termine "preventiva escussione")

Il soggetto garante deve attestare la propria solvibilità, indicando le fonti di reddito o patrimoniali che gli consentono di adempiere l'obbligazione, sottoscrivendo una autonoma apposita dichiarazione, nella quale rinuncia al beneficio della preventiva escussione¹ e si impegna alla restituzione in unica soluzione entro il termine indicato dal Consorzio; il Consorzio può consentire la rateizzazione.

¹ NOTA DI COMMENTO ALL'ART. 28 COMMA 13 – Per "preventiva escussione" si intende la rinuncia che un debitore di grado posteriore (garante) ha di esigere che, prima di rivolgersi a lui, il creditore (Consorzio) realizzi il suo credito sottoponendo ad esecuzione forzata i beni di un altro condebitore di grado anteriore (utente/debitore principale)

**Art. 30 - Requisiti e modalità di estinzione del debito
comma 1 punto f)**

La natura del contributo viene trasformata da prestito sociale ad erogazione a fondo perduto al verificarsi delle seguenti condizioni: (...)

- f) impossibilità ad adempiere all'obbligo di restituzione, documentata dalla coesistenza di condizioni socio-economiche negative accertate e valutate dal Servizio sociale, tali da rendere non percorribile o non opportuno il recupero coatto, con prognosi negativa comprovata documentalmente in merito al miglioramento della situazione economica dell'interessato, dal Servizio sociale competente.

La natura del contributo viene trasformata da prestito sociale ad erogazione a fondo perduto al verificarsi delle seguenti condizioni: (...)

- f) *impossibilità ad adempiere all'obbligo di restituzione, documentata dalla coesistenza di condizioni socio-economiche negative accertate e valutate dal Servizio sociale, tali da rendere non percorribile o non opportuno il recupero coatto, con prognosi negativa comprovata documentalmente in merito al miglioramento della situazione economica dell'interessato, dal Servizio sociale competente.*

Ai fini dell'estinzione del debito il Consorzio potrà considerare positivamente, quale ulteriore criterio sociale di valutazione, la disponibilità evidenziata dall'interessato a svolgere attività di volontariato o attività socialmente utili, anche in collaborazione con i Comuni.

CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO DI SOMME DI DENARO

Art. 31 - Destinatari

comma 1 lettera b)

Possono chiedere il prestito sociale quale anticipo di somme di denaro di ammontare pari o inferiore a quello di emolumenti oggetto di un diritto di credito maturato dall'interessato nei confronti di terzi, persone che dimostrino effettive esigenze di supporti economici, e più precisamente:

(...)

- b) riconosciute aventi diritto a prestazioni assistenziali e che, in attesa delle relative liquidazioni, documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria cui non riescono a far fronte con i redditi di cui sono titolari. Sono esclusi gli Assegni Sociali, il cui anticipo ne pregiudicherebbe la successiva erogazione da parte dell'INPS;

- b) *riconosciute aventi diritto a prestazioni assistenziali e che, in attesa delle relative liquidazioni, documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria, **opportunamente documentate**, cui non riescono a far fronte con i redditi di cui sono titolari. Sono esclusi gli Assegni Sociali, il cui anticipo ne pregiudicherebbe la successiva erogazione da parte dell'INPS*

comma 1 lettera e)

- e) in attesa di risarcimenti assicurativi, comprovati da apposita **quietanza** dalla compagnia assicuratrice o da altro documento idoneo

- e) *in attesa di risarcimenti assicurativi, comprovati da apposita **dichiarazione** dalla compagnia assicuratrice o da altro documento idoneo*

CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO QUALE EROGAZIONE DI SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI

Art. 34 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito

comma 2

L'erogazione del contributo a titolo di prestito sociale su progetto è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito.

*L'erogazione del contributo a titolo di prestito sociale su progetto è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito, **indicando in modo puntuale le modalità di restituzione.***

Art. 35 - Motivi di esclusione

Comma 1 lettera a)

Oltre a quanto previsto dall'art. 29, non possono beneficiare dei Contributi a titolo di Anticipo e di Prestito sociale le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;

Oltre a quanto previsto dall'art. 29, non possono beneficiare dei Contributi a titolo di Anticipo e di Prestito sociale le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *presenza di motivi generali di esclusione di cui all' art. 6 del presente Regolamento per le sole fattispecie **direttamente associabili alla finalità per cui viene richiesto il prestito;***

CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI E MINORI DISABILI

Art. 40 - Affidamenti a famiglie/personone - Modalità di calcolo dei contributi

comma 7

Nel caso di affidamento del minore a parenti o nuclei parentali entro il 4° grado, la quota di affidamento viene corrisposta, di norma, solo nei casi di affidamento giudiziale. La quantificazione della quota é da determinarsi in rapporto alla situazione reddituale della famiglia affidataria e delle quote di riferimento per le varie tipologie: (...)

Si precisa che il Minimo Vitale viene calcolato, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, **senza considerare** il minore affidato, ma includendo l'importo effettivo dell'affitto o mutuo.

Nel caso di affidamento del minore a parenti o nuclei parentali entro il 4° grado, la quota di affidamento viene corrisposta, di norma, solo nei casi di affidamento giudiziale. La quantificazione della quota é da determinarsi in rapporto alla situazione reddituale della famiglia affidataria e delle quote di riferimento per le varie tipologie: (...)

*Si precisa che il Minimo Vitale viene calcolato, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, **considerando anche** il minore affidato **ed** includendo l'importo effettivo dell'affitto o mutuo.*

comma 12 (nuovo)

Il verificarsi di particolari eventi nella situazione economica e/o di vita della famiglia affidataria possono comportare, da parte del Servizio Sociale, la richiesta di eventuali deroghe opportunamente motivate e circostanziate.

Si propone di applicare eventuali criteri più favorevoli, analoghi a quelli già utilizzati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, alle situazioni di affidamento familiare già attive da tempo, individuate dal Servizio sociale, previa motivata e circostanziata valutazione. (da inserire nell'atto deliberativo e non nel Regolamento)

INTEGRAZIONI RETTE DI ADULTI DISABILI E DI ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI

Art. 54 - Motivi di esclusione

comma 1

Non possono beneficiare dei Contributi di Integrazione della retta le persone che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni: (...)

- c) proprietà al 100% o usufrutto di unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali di cui all'art. 6, punto 1, commi b) e c), inclusa la prima casa di abitazione, qualora non abitata dal coniuge o da altri familiari conviventi, solo se minori o disabili, che si trovino in situazioni di difficoltà economica;

(dopo il comma 1, aggiungere nuovo comma)

La fattispecie prevista al punto c) non costituisce motivo di esclusione qualora l'unità immobiliare:

- a. *sia concessa in locazione;*
- b. *sia messa a disposizione del Consorzio per la realizzazione di progetti di collocazione abitativa in collaborazione con il Servizio sociale;*
- c. *sia sprovvista dei requisiti minimi di abitabilità come attestato da una relazione tecnica dettagliata sulle condizioni dell'abitazione, rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune ove insiste l'immobile.*

Qualora l'interessato o i suoi eredi dimostrino di aver messo in atto tutte le iniziative finalizzate alla vendita o alla concessione in locazione dell'immobile, è possibile erogare un contributo, a titolo di prestito, finalizzato all'integrazione della retta nelle more del perfezionamento delle procedure.

Art. 67 - Commissione Assistenza - Composizione e compiti

(nuovo punto dopo il comma 3)

4. *In situazioni di particolare gravità e complessità la Commissione Assistenza può, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, autorizzare, su motivata e circostanziata proposta del Servizio Sociale, interventi anche in deroga al presente Regolamento, acquisito il parere favorevole del Direttore del Consorzio.*

5. *Ai sensi.....*

APPROVATE CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 16/A/2013 DEL 05/07/2013

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

**IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

**IL SEGRETARIO
F.F.**

f.to Pier Giuseppe GENOVESE

f.to Dott.ssa M. Grazia MAZZOLARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in conformità all'art.
124, comma 2, D. Lgs. 267/2000.

Susa, li _____

**IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Susa, li _____

**IL SEGRETARIO
Dott. G. GUGLIELMO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
il _____:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Susa, li _____

**IL SEGRETARIO
Dott. G. GUGLIELMO**